
LEGGE 23 febbraio 1961, n. 238

Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.

Vigente al: 21-2-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XV della Convenzione stessa.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla Convenzione indicata nell'articolo 1 si fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi, fatta eccezione per quelle opere e servizi necessari nelle zone riservate esclusivamente al naviglio militare per i quali la relativa spesa fara' carico alle dotazioni del capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI SEGNI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle
acque marine da idrocarburi. (Londra, 12 maggio 1954).

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX
DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES, 1954

Parte di provvedimento in formato grafico
